

OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI LEGGE AC 751 PER IL RIORDINO DEI CORSI UNIVERSITARI NELLE MATERIE GIURIDICHE E LA RIFORMA DEL TIROCINIO E L'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), nel ringraziare il Presidente della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati per l'opportunità concessa, dopo aver analizzato lo schema di proposta di legge AC 751 contenente il riordino dei corsi universitari nelle materie giuridiche, nonché modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di tirocinio ed esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, formula le seguenti osservazioni.

AIGA, pur riconoscendo la rilevanza dell'iniziativa nel contesto di un'auspicabile modernizzazione e riforma dell'accesso alla professione forense, con le presenti osservazioni evidenzia possibili punti critici della proposta e difficoltà applicative.

La proposta, infatti, prevede l'adozione di un sistema "3+2" (laurea triennale in Scienze giuridiche + biennio specialistico in Giurisprudenza), apparentemente finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo intermedio e a selezionare in modo più rigoroso l'accesso alle professioni forensi. Tuttavia la laurea triennale rischia di perdere efficacia occupazionale, non costituendo di fatto un titolo spendibile per impieghi qualificati, se non accompagnata da percorsi di formazione ulteriore.

La pubblica amministrazione peraltro, a oggi, richiede prevalentemente titoli magistrali per l'accesso ai profili giuridici.

Al fine dunque, di prevedere un percorso di studi "orientato", che fornisca un approccio pratico multiprofessionale, tale da fornire gli elementi conoscitivi necessari a scegliere l'ambito lavorativo, così come nello spirito della proposta, più adatto agli effettivi sbocchi del mercato, sembrerebbe più utile l'introduzione, all'interno del percorso formativo, di un "biennio obbligatorio" di orientamento professionale con insegnamenti dedicati e specifici: Avvocatura / Avvocato d'impresa / magistratura / notariato.

Tale percorso orientato dovrebbe affiancarsi all'indirizzo per materie generalmente presente nell'attuale piano di studi. In tal modo si garantirebbe un approccio per materia affiancato ad un approccio professionale, aumentando l'appeal sul mercato del lavoro dello studente perfezionatosi in tale percorso di studi.

La proposta, inoltre, intende rafforzare il tirocinio forense mediante verifiche semestrali, redazione di relazioni da parte dei tutor, esclusione delle esperienze formative all'estero e potenziamento del patrocinio limitato dopo 12 mesi.

L'impianto proposto, però, rischia di determinare un notevole aggravio procedurale e gestionale per gli Ordini forensi, i quali non sempre dispongono di risorse strutturali e organizzative adeguate per garantire una formazione effettiva e controllata.

L'eliminazione delle esperienze formative all'estero appare, inoltre, irragionevole, in un contesto normativo e professionale che promuove la mobilità internazionale, la comparazione dei sistemi giuridici e la conoscenza del diritto sovranazionale.

Si esprime, invece, convinto apprezzamento per la proposta di ripristino del patrocinio limitato dopo 12 mesi di tirocinio in quanto può costituire un utile incentivo alla professionalizzazione graduale.

La proposta introduce una prova preselettiva nazionale a quiz, seguita da una prova scritta (atto giudiziario) e da una prova orale articolata.

La natura della preselezione a risposta multipla, centrata su logica e conoscenza giurisprudenziale, rischia, però, di premiare approcci mnemonici e tecnicismi a scapito di capacità argomentative, interpretative e critiche, essenziali per la professione.

Il sistema dei quiz, se non adeguatamente bilanciato, potrebbe infatti risultare fortemente penalizzante per candidati con formazioni diverse o provenienti da contesti socio-economici più svantaggiati, introducendo disparità nell'accesso.

L'obbligo per la commissione di motivare la valutazione dell'elaborato scritto, se da un lato rappresenta un importante passo verso la trasparenza, dall'altro rischia di aggravare considerevolmente i tempi e i carichi di lavoro, senza una contestuale riforma dell'organizzazione delle commissioni.

La previsione di una mera motivazione sintetica a verbale limitata nei soli casi di elaborati giudicati insufficienti potrebbe, invece, rappresentare il giusto punto di equilibrio tra le legittime aspettative dell'esaminando e le esigenze organizzative delle commissioni.

Con l'auspicio che le presenti osservazioni verranno condivise e diventino spunti di riflessione per un lavoro che assicuri il perseguimento degli obiettivi della Legislatura in corso, si ringrazia per la considerazione e si resta come sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che possa essere ritenuto opportuno.

Roma, 25/11/2025

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati

Il Presidente

Luigi Bartolomeo Terzo

OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI LEGGE AC 867 IN MATERIA DI REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), nel ringraziare il Presidente della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati per l'opportunità concessa, dopo aver analizzato lo schema di proposta di legge AC 867 contenente la modifica all'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, formula le seguenti osservazioni.

Si esprime convinto apprezzamento per la proposta di legge n. 867, che introduce una modifica essenziale all'articolo 81 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, eliminando il requisito dei due anni di anzianità di iscrizione all'albo forense per l'inserimento del professionista negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato.

Tale iniziativa legislativa, pienamente condivisa nei suoi obiettivi, risponde a una storica richiesta di AIGA e si pone come intervento concreto a tutela del diritto di difesa e della valorizzazione della giovane avvocatura.

L'eliminazione del requisito dell'anzianità, infatti, favorisce l'ampliamento della platea di avvocati abilitati a prestare attività difensiva nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, rafforzando la capacità del sistema di assicurare il diritto costituzionalmente garantito alla difesa, anche per i soggetti economicamente svantaggiati.

L'introduzione di tale barriera temporale ha, sinora, rappresentato un **ostacolo non giustificato** per molti giovani professionisti, pienamente abilitati e formati, che si sono visti esclusi da un settore fondamentale per la professione.

Il suddetto provvedimento inoltre, ha il pregio di aumentare la capacità del sistema di rispondere efficacemente alla domanda di assistenza gratuita e, al tempo stesso, di garantire maggiore equità tra i professionisti.

In numerosi contesti territoriali si registra una carenza di difensori iscritti alle liste del patrocinio gratuito, con effetti negativi sulla tempestività e sulla qualità dell'assistenza.

L'apertura immediata agli avvocati neo-iscritti contribuirà invece, a rendere più efficiente e capillare il servizio, in particolare nei fori minori o nelle materie più tecniche.

Il patrocinio a spese dello Stato d'altronde, inteso come diritto di accesso alla giustizia, non dovrebbe incidere sul rapporto professionale che si instaura tra cliente ed avvocato.

Un rapporto fiduciario che si fonda, sostanzialmente, sulla scelta del professionista cui affidarsi e che rischia di essere minato e reso impossibile dall'introduzione di requisiti di anzianità d'iscrizione, nonché da un'eccessiva burocratizzazione del metodo di inserimento negli elenchi dei difensori.

Difatti, a ben vedere la lettera c) del secondo comma della norma in esame appare in totale contrasto con quell'esigenza di giustizia che si esplica nell'*intuitu* personae del professionista, un principio che sottende in generale al mandato professionale e che rappresenta la più chiara manifestazione dell'art. 24 Cost.

Del resto, come puntualmente già spiegato nella relazione introduttiva che accompagna la proposta di legge, non si possono tralasciare le nuove modalità di esercizio della pratica forense e dell'adempimento degli obblighi formativi, che hanno elevato la competenza dei giovani giuristi sin dal loro primo ingresso negli studi legali.

Un esempio lampante sono gli obblighi di partecipazione ai corsi di cui all'art. 43 L. 31 dicembre 2012 n. 247, recepiti nell'art. 3 comma 3 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70, meglio conosciuti come "scuole forensi", il cui assolvimento, dal 2016 in avanti, costituisce un requisito necessario per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

A fronte di questa nuova visione dell'Avvocatura, improntata sulla competenza sin dall'iscrizione all'albo, appare del tutto anacronistica ed illogica la disciplina sull'iscrizione all'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

In sintesi, la modifica contenuta nel disegno di legge 867 elimina un'incongruenza normativa evidente: l'avvocato è abilitato a esercitare la difesa fin dal momento dell'iscrizione all'albo, comprese attività complesse e delicate, e non si giustifica quindi, una preclusione specifica connessa alle sole condizioni reddituali delle parti assistite.

La proposta di legge 867 realizza, dunque, una semplificazione coerente con il sistema ordinamentale, in linea con i principi di uguaglianza e parità di accesso alle opportunità professionali, collocandosi in una prospettiva di modernizzazione e razionalizzazione del sistema del patrocinio a spese dello Stato, perseguendo un doppio obiettivo: da un lato, garantire la piena effettività del diritto di difesa per tutti i cittadini; dall'altro, valorizzare la competenza e la disponibilità della giovane avvocatura, ponendo fine a discriminazioni ingiustificate e riconoscendo piena dignità all'esercizio della professione fin dal suo avvio.

AIGA ha da tempo evidenziato la necessità di tale riforma, e non può che accogliere con favore una proposta legislativa che traduce finalmente in norma una visione più giusta, inclusiva ed efficiente dell'avvocatura e del patrocinio gratuito.

Si confida, pertanto, in una rapida approvazione della proposta, nell'interesse sia della classe forense che dell'intero sistema giustizia.

Con l'auspicio che le presenti osservazioni verranno condivise e diventino spunti di riflessione per un lavoro che assicuri il perseguimento degli obiettivi della Legislatura in corso, si ringrazia per la considerazione e si resta come sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che possa essere ritenuto opportuno.

Roma, 25/11/2025

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati

Il Presidente

Luigi Bartolomeo Terzo

OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE AC 2629

“Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense”

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), nel ringraziare il Presidente della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati per l’opportunità concessa, dopo aver analizzato lo schema di disegno di legge AC 2629 contenente la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense, formula le seguenti osservazioni.

L’AIGA ha seguito con la massima attenzione l’intero iter che ha condotto alla stesura del presente testo e, ancor prima, ha partecipato attivamente e con spirito costruttivo ai lavori preparatori che hanno portato alla redazione della versione preliminare del disegno di legge.

In quella sede, la nostra Associazione ha visto recepiti nel testo principi e istanze che rappresentano il frutto di un lungo percorso di elaborazione interna e di confronto con l’intera Avvocatura. Molte delle proposte accolte, infatti, originano da mozioni congressuali presentate da AIGA e approvate dal Congresso Nazionale Forense, la massima assise rappresentativa della categoria.

Ci si riferisce, in particolare, a temi cruciali per la giovane avvocatura, quali la disciplina dell’accesso alla professione, la revisione del regime delle incompatibilità e, soprattutto, l’introduzione di tutele per i rapporti di collaborazione in regime di monocommittenza.

È dunque con questo spirito di partecipazione e responsabilità che sottoponiamo alla Vostra attenzione le nostre osservazioni sul testo oggi in esame.

1. Art. 2, comma 1, lettera l) – Disciplina organica della collaborazione professionale

L’AIGA esprime il più vivo e convinto plauso per la conferma, nel testo del disegno di legge delega in esame, del principio volto a introdurre una "*disciplina organica della professione di avvocato resa in regime di monocommittenza oppure di collaborazione continuativa*".

Questo intervento normativo, da noi tenacemente propugnato, approvato dall’Avvocatura tutta in sede congressuale, rappresenta una conquista di civiltà giuridica, destinata a colmare un *vulnus* ordinamentale che ha per troppo tempo consentito fenomeni di precarietà e di sfruttamento professionale, a detrimento soprattutto dei giovani colleghi.

Riteniamo fondamentale la previsione che tale disciplina debba salvaguardare, quale baluardo irrinunciabile, l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale del professionista, garantendo al contempo il "*diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione*".

Questa norma è essenziale per restituire dignità e sostenibilità economica all'esercizio della professione forense.

2. Art. 2, comma 1, lettera g) – Compenso dell'avvocato

Accogliamo con analogo favore l'articolazione dei principi in materia di compenso professionale. La conferma del principio della libera pattuizione, temperato dal richiamo imperativo alla normativa sull'equo compenso di cui alla Legge n. 49/2023, costituisce un presidio irrinunciabile a tutela della parte debole del rapporto contrattuale.

Apprezziamo, inoltre, la modernizzazione del sistema attraverso la possibilità di parametrare il compenso al raggiungimento degli obiettivi, fermi i divieti codicistici.

Auspichiamo che, in sede di decretazione delegata, trovi piena attuazione la valutazione circa l'estensione dell'efficacia di titolo esecutivo al parere di congruità rilasciato dall'Ordine, misura che fornirebbe uno strumento agile ed efficace per la tutela del credito professionale.

2

3. Art. 2, comma 1, lettera h) – Modalità di svolgimento della professione in forma collettiva: il profilo fiscale

È con viva e profonda preoccupazione che va segnalata l'assenza, nel testo del disegno di delega, di un principio direttivo di capitale importanza, che era stato invece correttamente inserito nella bozza preliminare. Ci si riferisce al criterio che prevedeva:

"che i redditi dell'avvocato derivanti dalla partecipazione ad associazioni o reti tra avvocati siano sempre qualificati come redditi da lavoro autonomo, con applicazione dei regimi fiscali agevolativi previsti, compreso il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

La soppressione di tale disposizione rappresenta, a nostro avviso, un grave passo indietro e una palese contraddizione rispetto alla ratio della riforma, che mira a incentivare le forme di esercizio aggregato della professione. La possibilità per i giovani avvocati di accedere a regimi fiscali di vantaggio, quale il regime forfettario, costituisce uno strumento essenziale per l'avvio e il consolidamento dell'attività. Precludere tale facoltà a coloro che optano per modelli associativi o di rete crea un'ingiustificata e penalizzante disparità di trattamento, che disincentiva proprio quelle forme di collaborazione che il Legislatore dichiara di voler promuovere.

Questa criticità, se non sanata, rischia di vanificare una parte significativa degli sforzi di modernizzazione dell'ordinamento. Si auspica, pertanto, un sollecito e risolutivo intervento emendativo, volto al ripristino di tale fondamentale previsione, al fine di garantire coerenza sistematica e sostenere concretamente l'aggregazione professionale, specialmente tra i giovani.

4. Art. 2, comma 1, lettere aa) e bb) – Accesso alla professione

Anticipo del tirocinio forense

La proposta in discussione conferma l'attuale disciplina, che consente di anticipare l'inizio della pratica fino a sei mesi prima della laurea, ma solo per gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studi. AIGA, pur condividendo l'esigenza di mantenere un percorso ordinato, non manifesta alcuna chiusura rispetto alla proposta formulata dall'On. Dori di estendere questa possibilità anche agli studenti fuori corso.

Una simile apertura permetterebbe a un numero più ampio di giovani di avvicinarsi tempestivamente alla professione, favorendo un ingresso graduale e più consapevole nel mondo forense.

Durata dei corsi di formazione obbligatoria ed accesso agevolato

AIGA non si oppone alla riduzione a dodici mesi della durata dei corsi obbligatori delle scuole forensi, in linea con quanto già ipotizzato nelle prime bozze di riforma. Una formazione più snella, purché ben strutturata, può infatti agevolare l'accesso senza diminuirne la qualità.

Al tempo stesso sarebbero auspicabili misure volte a garantire la riduzione dei costi di accesso o la totale eliminazione degli stessi, condizionata alla valutazione della situazione reddituale degli iscritti.

Sulla prova scritta dell'esame di Stato

Pur apprezzando l'impianto della proposta in oggetto, riteniamo possibili alcuni miglioramenti utili a renderla più razionale ed efficace.

Secondo la formulazione attuale, la prova scritta dell'esame di Stato consta di due parti: la predisposizione di un atto giudiziario e di un parere motivato.

Invece, si potrebbe ipotizzare di rendere obbligatoria la redazione di un parere motivato come prova finale della scuola forense. Tale soluzione anticiperebbe una parte delle competenze valutate all'esame di Stato, consentendo così che la prima prova scritta dell'esame sia dedicata unicamente alla redazione dell'atto giudiziario.

Il risultato sarebbe duplice: uno snellimento della fase correttiva e una verifica più ordinata e coerente delle competenze, senza rinunciare al controllo sulla capacità del candidato di predisporre un parere *pro veritate*.

Accogliendo inoltre le richieste avanzate da numerosi praticanti negli ultimi anni, si propone di anticipare – contestualmente allo svolgimento della prova scritta – anche l'estrazione della lettera che determina l'ordine di convocazione agli orali. Ciò garantirebbe un tempo congruo di preparazione per tutti i candidati, evitando l'attuale e spesso ingiustificato prolungamento dell'attesa determinato dal completamento della correzione degli elaborati.

Sulla prova orale

Infine, si suggerisce di reinserire, tra le materie a scelta del secondo quesito della fase orale, il diritto internazionale privato. Si tratta di una disciplina storicamente presente nel novero delle materie d'esame e la cui rilevanza risulta oggi ancor più evidente alla luce dei continui sviluppi normativi e delle dinamiche sociali globali.

5. Ulteriori profili di interesse

Desideriamo infine esprimere apprezzamento per altri aspetti qualificanti della delega, quali:

- Principi fondamentali e attività riservate (lettera a)): La chiarificazione e l'ampliamento del perimetro delle attività riservate agli avvocati sono misure necessarie per la tutela dell'affidamento della collettività e per un efficace contrasto all'abusivismo professionale.
- Regime delle incompatibilità (lettera p)): La volontà di riorganizzare la materia in un'ottica di maggiore modernità, tenendo conto dei criteri dettati in tema di monocommittenza, è un approccio che AIGA condivide. Si auspica che i decreti delegati sappiano contemperare la salvaguardia dell'indipendenza professionale con l'esigenza di non precludere anacronisticamente opportunità di crescita e collaborazione.

In conclusione, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati esprime un giudizio complessivamente favorevole sull'impianto della riforma, che accoglie istanze da tempo sentite.

Tuttavia, oltre a riaffermare le suesposte ipotesi migliorative della disciplina dell'accesso alla professione, non si può non ribadire la massima allerta sulla criticità evidenziata in materia fiscale, la cui mancata risoluzione comprometterebbe uno degli obiettivi cardine del provvedimento.

L'Associazione che mi onoro di presiedere resta a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore contributo che si rendesse necessario nel prosieguo dell'esame parlamentare.

In relazione alle proposte collegate.

1) Sulla proposta di legge d’iniziativa dell’On.le Gribaudo (Atto Camera n. 735 “Modifica all’articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato”)

La situazione di numerosi professionisti che svolgono la loro attività avendo quale unico cliente un altro avvocato/associazione professionale/società tra professionisti è ben nota, per la quale è ormai improcrastinabile individuare una regolamentazione normativa.

Si condivide, quindi, l’esigenza sottesa alla Proposta in esame, ma si ritiene che non possa essere intaccata la natura libero-professionale dell’avvocato, ontologicamente ben distinta e non sovrapponibile a quella del lavoratore subordinato.

AIGA, viceversa, come sopra esposto, ritiene maggiormente condivisibili le previsioni in tema di monocommittenza contenute nella Legge Delega (Atto Camera 2629), volte a fornire le giuste tutele all’avvocato collaboratore di studio.

5

2) Sulla proposta di legge d’iniziativa degli On.li Calderone e Patriarca (Atto Camera n. 867 “Modifica all’articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di requisiti per l’inserimento nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato”)

La proposta in esame è volta ad abrogare la previsione che richiede l’iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno due anni quale condizione per l’inserimento nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

AIGA è da sempre contraria a qualsivoglia barriera, anche e soprattutto di natura anagrafica, al libero svolgimento della professione forense.

Non può, dunque, che essere favorevole alla proposta in oggetto, come da dettagliate osservazioni che si allegano separatamente.

3) Sulla proposta di legge d’iniziativa dell’On.le Dori (Atto Camera n. 2633: “*Disposizioni in materia di accesso alla professione forense*”)

La proposta in esame propone una disciplina alternativa delle modalità di accesso alla professione forense.

Come sopra anticipato, AIGA ritiene sostanzialmente condivisibili le previsioni in tema di accesso contenute nella Legge Delega (Atto Camera 2629), seppur si ritenga che le stesse potrebbero essere *in parte qua* modificate.

Sul punto, si rinvia alle più dettagliate osservazioni che si allegano separatamente.

4) Sulla proposta di legge d’iniziativa dell’On.le D’Orso (Atto Camera n. 594: “*Disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell’avvocato in regime di monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato o di un’associazione professionale o una società tra avvocati*”)

La proposta in esame propone la disciplina di dettaglio relativa agli avvocati monocommittenti, la cui figura viene introdotta dalla Proposta di legge delega in esame.

AIGA ritiene sostanzialmente condivisibili le previsioni proposte dall’On.le D’Orso, con la precisazione che su alcuni specifici argomenti (quale, ad esempio, la natura esclusiva o meno del rapporto tra avvocato monocommittente e titolare di studio, la ripartizione dei costi assicurativi, e le tutele in caso di gravidanza, malattia o infortunio) la posizione della giovane avvocatura era e rimane diversa.

In più occasioni AIGA ha agito affinché fosse approvata una disciplina normativa della monocommittenza, da ultimo in occasione della proposta di emendamento al DDL n. 1532-bis del 08.11.2023, ove si era proposta l’adozione del seguente articolato:

“Avvocato monocommittente”.

- 1. È avvocato monocommittente l’avvocato iscritto a un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, di un’associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, di un compenso fisso o variabile.*
- 2. La disciplina del rapporto di collaborazione professionale di cui al precedente comma 1 è stabilita con un regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense, sentito il Ministero della Giustizia, nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché dell’incompatibilità, sanciti rispettivamente dall’articolo 2, comma 1, e dall’articolo 18, comma 1), lettera d), della presente legge.*

3. Il regolamento di cui al precedente comma 2 deve prevedere:

a) la pattuizione per iscritto, a pena di nullità, del rapporto di collaborazione professionale tra committente e avvocato monocommittente;

b) la durata del rapporto di collaborazione professionale;

c) il compenso dovuto all'avvocato monocommittente per l'attività professionale svolta ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;

d) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la formazione propedeutica al conseguimento del diritto di specialista ai sensi dell'articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 147, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata;

e) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 12, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012, n. 147;

f) il diritto di recesso per entrambe le parti dal rapporto di collaborazione professionale;

g) la pattuizione di un congruo preavviso per l'esercizio del diritto di recesso, nonché il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso;

h) il divieto di recesso in caso di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio;

i) il patto di non concorrenza;

j) il patto di esclusività;

k) l'obbligo di riservatezza;

l) la possibilità dell'avvocato monocommittente di utilizzare le prestazioni svolte a favore del committente a fini dell'ammissione del corso di iscrizione all'Albo Speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specializzazione.

4. Il regolamento di cui al precedente comma 2 prevede l'attribuzione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, territorialmente competenti, poteri di controllo e di verifica del contenuto del contratto di collaborazione professionale stipulato tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente.”

Si evidenzia in particolare che la proposta AIGA di demandare il dettaglio della disciplina del rapporto di collaborazione professionale in regime di monocommittenza ad un Regolamento del Consiglio Nazionale Forense era una scelta ben ponderata, volta a garantire la massima flessibilità che solo una fonte normativa di secondo livello può garantire.

5) Sulla proposta di legge d’iniziativa dell’On.le Pittalis (Atto Camera n. 2432 “*Ordinamento della professione forense*”)

La proposta in esame contiene, di fatto, la disciplina di riforma dell’ordinamento forense secondo lo schema predisposto dal CNF all’esito dei “tavoli” di lavoro concertati con i vari rappresentanti dell’Avvocatura (istituzioni, associazioni, unioni regionali, ecc.); visto il disegno di legge delega oggi in esame, la proposta appare superata non tanto dal punto di vista del contenuto quanto dal punto di vista del procedimento legislativo.

6) Sulla proposta di legge d’iniziativa dell’On.le D’Orso (Atto Camera n. 751 “*Delega al Governo per il riordino dei corsi universitari nelle materie giuridiche, nonché modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di tirocinio ed esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense*”)

La proposta in esame, prevede, da un lato, un’ipotesi di riforma del percorso universitario, dall’altro propone una disciplina alternativa delle modalità di accesso alla professione forense.

Come sopra anticipato, AIGA ritiene sostanzialmente condivisibili le previsioni in tema di accesso contenute nella Legge Delega (Atto Camera 2629), seppur si ritenga che le stesse potrebbero essere *in parte qua* modificate.

Sul punto, si rinvia alle più dettagliate osservazioni che si allegano separatamente.

Con l’auspicio che le presenti osservazioni verranno condivise e diventino spunti di riflessione per un lavoro che assicuri il perseguimento degli obiettivi della Legislatura in corso, si ringrazia per la considerazione e si resta come sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che possa essere ritenuto opportuno.

Roma, 25/11/2025

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati

Il Presidente

Luigi Bartolomeo Terzo

OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI LEGGE AC 2633 IN TEMA DI “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE,

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), nel ringraziare il Presidente della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati per l'opportunità concessa, dopo aver analizzato lo schema di proposta di legge AC 2633 in tema di “Disposizioni in materia di accesso alla professione forense”, formula le seguenti osservazioni.

Si esprime moderato apprezzamento per la proposta di legge n. AC 2633, che per larghi tratti riproduce e propone soluzioni già ipotizzate da AIGA negli ultimi anni, con alcune criticità che verranno di seguito illustrate.

Nello specifico:

1. Sulla prova scritta: necessità di una sola prova (atto giudiziario)

La proposta di legge in questione prevede una sola prova scritta di esame, consistente nella redazione di un atto giudiziario. Tale scelta si pone in linea con la proposta avanzata dal CNF e con le richieste storiche dei praticanti.

AIGA **condivide tale impostazione**, ritenendo che:

- la duplice prova (parere + atto) prevista dal DDL Nordio costituisca un aggravio inutile e non funzionale alla verifica delle competenze;
- la redazione del parere possa essere **anticipata e valutata** come prova finale della Scuola Forense, come già proposto da AIGA nelle osservazioni alla legge delega AC 2629.

Tale soluzione anticiperebbe la valutazione di una parte delle competenze ritenute rilevanti per il superamento dell'esame di abilitazione, consentendo altresì che la prima prova scritta dell'esame sia dedicata unicamente alla redazione dell'atto giudiziario.

Il risultato sarebbe duplice: uno snellimento della fase correttiva che sarebbe più omogenea, rapida ed oggettiva, nonché una verifica più graduale, ordinata e coerente delle competenze del candidato, che si articolerebbe in tre fasi diluite nel tempo – 1) prova finale della scuola (parere); 2) prima prova scritta (atto); 3) prova orale.

In definitiva, si concorda sulla previsione di una sola prova scritta, mantenendo l'atto quale strumento più aderente all'attività professionale. Ciò a condizione di porre come obbligatoria la redazione del parere come prova finale della scuola forense.

2. Durata della Scuola Forense: 12 mesi anziché 18 mesi

La proposta di legge dell'On.le Dori riduce la durata della Scuola Forense da 18 a 12 mesi. Tale intervento risponde ad una reale esigenza di allineamento tra pratica e formazione, evitando il noto “disallineamento” che impedisce ai praticanti, pur avendo completato il tirocinio, di partecipare all'esame.

AIGA **condivide pienamente la riduzione**, già sostenuta a livello associativo, e richiama due necessità:

- **Riduzione e/o gratuità dei costi** per soglie ISEE
- **Qualità uniforme nazionale**, con parametri minimi obbligatori e verificabili dal CNF.

Questa misura è volta a favorire un accesso più equo e rapido alla professione.

Inoltre si rappresenta come nei grandi Fori i posti per le Scuole Forensi ordinistiche sono limitati a fronte del grande numero di richiedenti. La riduzione in 12 mesi permetterebbe di sopperire in parte al problema, garantendo un maggior numero di iscrizioni ogni sei mesi.

3. Tirocinio anticipato anche per gli studenti “fuori corso”

2

La proposta in discussione conferma l'attuale disciplina, che consente di anticipare l'inizio della pratica fino a sei mesi prima della laurea, ma solo per gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studi.

AIGA, pur condividendo l'esigenza di mantenere un percorso ordinato, non manifesta alcuna chiusura rispetto alla proposta formulata dall'On. Dori di estendere questa possibilità anche agli studenti fuori corso. Una simile apertura permetterebbe a un numero più ampio di giovani di avvicinarsi tempestivamente alla professione, favorendo un ingresso graduale e più consapevole nel mondo forense. Limitare il beneficio ai soli studenti “in corso” potrebbe risultare ingiustificatamente discriminatorio.

4. Estrazione anticipata della lettera dell'orale

AIGA condivide la proposta, poiché:

- fornisce ai candidati un quadro certo dei tempi;
- elimina l'attuale necessità di attendere anche molti mesi per conoscere la data dell'orale, con gravi ricadute organizzative e personali.

Peraltro è in linea con le richieste continue in tal senso elaborate ed inviate al Ministero della Giustizia da AIGA in questi ultimi anni, e ribadite anche per l'anno in corso. Pertanto si aderisce alla richiesta di inserire una disposizione che imponga l'estrazione della lettera contestualmente alla prima prova scritta in tutte le Corti d'Appello.

5. Sessione di recupero della prova finale della Scuola Forense

Anche con riferimento a questo punto non può negarsi che sono pervenute ad AIGA decine di segnalazioni relative alle problematiche citate, con il mancato superamento della prova finale delle scuole, ovvero, la ritardata fissazione della sessione. In tal caso, se la prova è fissata troppo vicino alla scadenza per le iscrizioni all'esame, il praticante rischia di perdere l'intera sessione solo per un ritardo organizzativo della Scuola.

AIGA considera questa lacuna grave e:

- aderisce alla richiesta di introduzione di una sessione di recupero obbligatoria da svolgersi entro il 15 ottobre di ogni anno;
- chiede di introdurre l'obbligo per le scuole di pubblicare un calendario annuale entro il mese di gennaio di ogni anno.

6. Diritto al compenso del praticante fin dall'inizio del tirocinio

La posizione di AIGA sul punto è consolidata e inequivocabile: la pratica forense non può configurarsi come lavoro gratuito, né sul piano etico-ordinamentale né sul versante della dignità professionale. Il riconoscimento economico, proporzionato all'attività effettivamente svolta, costituisce un presidio minimo di tutela del praticante e un elemento essenziale per garantire un accesso alla professione realmente inclusivo.

Tuttavia, una valutazione tecnico-legislativa della proposta non può prescindere dal contesto più ampio nel quale essa si colloca. L'attuale quadro normativo europeo è caratterizzato dall'assenza di una direttiva specificamente dedicata ai tirocini professionali ordinistici, con la conseguenza che la disciplina dei tirocini resta affidata ai singoli ordinamenti nazionali. Sul piano interno, inoltre, non esistono – né a livello statale né a livello regionale – strumenti finanziari strutturali, continuativi e dedicati alla professione forense che possano sostenere economicamente gli studi nell'erogazione di un compenso ai praticanti. Analoga carenza si registra sul piano internazionale, dove i principali programmi di finanziamento (Erasmus+, FSE+, Interreg, ecc.) presentano una copertura estremamente ridotta per i tirocini forensi in ambito giudiziario o studio-professionale.

In tale contesto, l'introduzione di un obbligo generalizzato e non modulato di retribuzione rischierebbe di produrre effetti controproducenti proprio a danno della parte che la norma intende tutelare, ovvero il praticante.

In particolare:

- molti studi legali di dimensioni medio-piccole, soprattutto nei Fori minori, potrebbero non disporre delle risorse economiche necessarie per assumere praticanti retribuiti, riducendo drasticamente i posti disponibili;
- la riduzione dell'offerta formativa presso tali studi inciderebbe in modo significativo sul principio di eguaglianza nell'accesso, costringendo i praticanti a rivolgersi a pochi studi strutturati, con inevitabile compressione della libertà di scelta del dominus;
- l'obbligo di retribuzione, in assenza di misure compensative o di cofinanziamento pubblico, rischierebbe di determinare pratiche elusive (affidamento di mere mansioni esecutive, limitazione dell'autonomia formativa, formalizzazione della pratica come "presenza minima", ecc.), con un abbassamento complessivo della qualità del tirocinio.

Pertanto, pur riaffermando con convinzione la necessità di garantire almeno il rimborso delle spese sostenute dal praticante e auspicando una transizione graduale verso un modello che assicuri una retribuzione adeguata per l'attività svolta, si ritiene che l'introduzione immediata di un obbligo non sostenuto da strumenti finanziari pubblici fondi di settore o meccanismi fiscali dedicati potrebbe produrre un effetto distorsivo dell'intero mercato formativo, riverberandosi principalmente – e in senso negativo – proprio sui praticanti.

In tale prospettiva, AIGA ritiene necessario che qualsiasi intervento in materia sia accompagnato da misure parallele, quali:

- l'istituzione di fondi nazionali o regionali dedicati alla formazione forense;
- strumenti di cofinanziamento o credito d'imposta in favore degli studi che ospitano praticanti;
- l'inserimento della pratica forense nei programmi di finanziamento europei per la formazione professionale;
- l'elaborazione, da parte del CNF, di un modello uniforme di tirocinio che assicuri dignità alla prestazione del praticante e sostenibilità economica agli studi.

Solo in presenza di tali correttivi il Legislatore potrà ragionevolmente introdurre un obbligo generalizzato di compenso, garantendo un equilibrio sistemico tra tutela del praticante, sostenibilità degli studi professionali e qualità della formazione.

7. Gratuità delle Scuole Forensi in base all'ISEE

La proposta dell'On.le Dori prevede la gratuità dei corsi per gli ISEE più bassi, da aggiornare periodicamente.

AIGA ritiene questa soluzione perfettamente coerente con i principi di uguaglianza nell'accesso, e in grado di evitare disparità territoriali.

Pertanto si sostiene l'introduzione della gratuità delle Scuole dei COA almeno per gli iscritti al di sotto di una determinata soglia ISEE, da individuarsi su base nazionale e con aggiornamento biennale.

8. Griglie di valutazione numeriche delle prove

La griglia di valutazione non è stata mai proposta dalla nostra Associazione. In linea di massima risponde ad un principio di applicazione di criteri in grado di evitare, o quantomeno ridurre, le valutazioni disomogenee e discrezionali.

I rischi di inserimenti di griglie di valutazione eccessivamente complesse potrebbero essere quelli di determinare ritardi nelle correzioni, peraltro senza eliminare definitivamente il rischio di correzioni contestabili e/o discrezionali.

Si ribadisce la possibilità di limitare tale criticità attraverso la previsione di una motivazione sintetica in caso di valutazione negativa dell'elaborato, come da suggerimenti AIGA svolti ai "tavoli" CNF.

Con l'auspicio che le presenti osservazioni verranno condivise e diventino spunti di riflessione per un lavoro che assicuri il perseguimento degli obiettivi della Legislatura in corso, si ringrazia per la considerazione e si resta come sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che possa essere ritenuto opportuno.

Roma, 25/11/2025

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati

Il Presidente

Luigi Bartolomeo Terzo